

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4949 del 01/09/2025
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte Quarta, Art. 208, comma 15 - Modifica non sostanziale dell' Autorizzazione Unica per la gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi tramite mezzo mobile - Adeguamento al DM 127/2024 - Ditta: Cavatorta Stefano
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5147 del 01/09/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno uno SETTEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

PREMESSO:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il DM 28 giugno 2024 n. 127;
- a L.R. n. 3 del 21 aprile 1999 e s.m.i.;
- la L.R. n. 5 del 1° giugno 2006;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1° gennaio 2016;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n. 115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”;
- l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018, successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/2024;

PREMESSO:

- che Arpae SAC di Parma con Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2024-4108 del 25/07/2024 ha rilasciato alla Ditta CAVATORTA Stefano (i.i.) (cod. fisc. /P.IVA: 02394930347), con sede legale in via Zoe Fontana n.15/A - 43029 Traversetolo (PR) e sede del ricovero del mezzo (quando non utilizzato in campagne di recupero) in via Stanislao Solari n.76, loc. Tortiano, Comune di Montechiarugolo (PR), l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., per la gestione di un impianto di trattamento e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi tramite mezzo mobile;

CONSIDERATO:

- che la Ditta CAVATORTA Stefano (i.i.) in data 19/03/2025 ha presentato ad Arpae SAC domanda di modifica dell’autorizzazione (DET-AMB-2024-4108 del 25/07/2024), acquisita al prot. Arpae n. PG/2025/52350 del 19/03/2025, come completata con documentazione acquisita al prot. Arpae PG/2025/55697 del 25/03/2025, per adeguamento dell’autorizzazione ai criteri dettati dal DM 28 giugno 2024 n. 127 “*Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006 - Abrogazione del Dm 27 settembre 2022, n. 152*”;
- che Arpae SAC ha avviato il procedimento di modifica autorizzazione unica ai sensi dell’art. 208 e della L.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna

Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest

P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC** aopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

241/90 e s.m.i. artt. 7 e 8, con nota prot. PG/2025/56088 del 25/03/2025;

VISTA:

- la relazione tecnica emessa da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma con nota prot. PG/2025/82873 del 05/05/2025, con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni alla modifica non sostanziale richiesta dalla Ditta;

CONSIDERATO:

- che la modifica richiesta dalla Ditta non comporta variazioni in merito alle matrici rumore, scarichi idrici ed emissioni in atmosfera;

CONSIDERATO, altresì, per la matrice recupero rifiuti:

- a differenza di quanto dichiarato dalla Ditta nel documento “*4_procedura gestione eow inerti 2025 - cap. 3.7 Procedure di gestione dei rifiuti prodotti dal trattamento (in uscita)*” si prescrive di osservare per i rifiuti prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero specifiche disposizioni gestionali in applicazione della Circolare ministeriale n.1121 del 21/01/2019, in quanto come ha già chiarito il ministero MASE con risposte ad interPELLI ministeriali, l’istituto normativo del “deposito temporaneo” non è applicabile, non è pertinente ad impianti che trattano rifiuti;
- che la Ditta CAVATORTA Stefano (i.i.), alla data del 22/08/2025, risulta iscritta (con scadenza 02/05/2026) ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge n. 190/2012 e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nell’ “Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa” della Prefettura di Parma – Ufficio Territoriale del Governo (cd. White List), in particolare alle Sezioni 3, 5 e 7;
- che la Ditta CAVATORTA Stefano (i.i.) con nota acquisita al prot. n. PG/2025/154369 del 01/09/2025 ha dichiarato di avere provveduto con la marca da bollo (...) al pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972 e smi relativamente al procedimento telematico di modifica dell’Autorizzazione Unica per adeguamento al DM 127/2024”; pertanto tale marca da bollo, con identificativo n. 01240869921297 è da ritenersi da attribuire al rilascio del provvedimento di modifica dell’autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 152/06, art. 208 e smi e che l’originale è conservato presso la sede della Ditta;
- che non si ravvisano motivi ostativi alla richiesta di modifica dell’Autorizzazione in oggetto;

DETERMINA

DI RILASCIARE LA MODIFICA dell’Autorizzazione rilasciata da Arpae SAC di Parma con Determinazione n. DET-AMB-2024-4108 del 25/07/2024, ai sensi dell’art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte quarta, fino alla data del 25/07/2034, alla ditta:

Ragione Sociale:	CAVATORTA Stefano (i.i.)
Sede Legale	Via Zoe Fontana n.15/A - 43029 Traversetolo (PR)
Codice Fiscale / P. IVA:	02394930347

Sede del ricovero del mezzo (quando non viene utilizzato nelle campagne di recupero):	via Stanislao Solari n.76, loc. Tortiano, Comune di Montechiarugolo (PR)
Rappresentante Legale:	generalità conservate agli atti
Responsabile Tecnico:	generalità conservate agli atti

per la prosecuzione dell'esercizio di attività di trattamento di recupero (**R5**) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti) per il successivo riutilizzo tramite il mezzo mobile così identificato e composto:

MARCA:	REV Srl
TIPO	UF 68
Matricola:	10875
Anno costruzione:	2005
Alimentazione motore:	John Deere Diesel 93 kW (a gasolio)
trattamento di inerti naturali e da demolizione:	- Inerti naturali: ghiaia, granito, marmo, porfido, silicio, basalto; - Materiale proveniente da demolizione: laterizi, mattoni, calcestruzzo, cemento armato, tegole, vetro.
Specifiche:	impianto di tipo trasferibile, tramite trasporto su semirimorchio o scarrabile, dotato di alimentatore a vibrazione, frantoio a mascelle e separatore magnetico (nastro deferizzatore); la macchina monta una pompa per la nebulizzazione dell'acqua.

per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, approvando le seguenti modifiche all'assetto previgente:

- o **adeguamento al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 28 giugno 2024, n. 127** "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006";

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per la matrice recupero rifiuti:

DI STABILIRE:

che potranno essere avviati al recupero "**R5**", che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" del materiale ottenuto, ai sensi del DM 28 giugno 2024, n.127 e s.m.i. - *Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale*, esclusivamente i rifiuti di seguito elencati:

Tipologia Allegato 1 Tabella 1 DM 127/2024	Codice E.E.R.	Descrizione	Potenzialità annua di recupero (R5) (t/anno)
--	------------------	-------------	---

p.to 1	170101	cemento	50.000⁽¹⁾
p.to 1	170102	mattoni	
p.to 1	170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	
p.to 1	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	

- che il trattamento è eseguito secondo i seguenti parametri:

Potenzialità massima di trattamento oraria:	48 t/ora (pari a circa 30 mc/ora)
Potenzialità giornaliera di trattamento:	384 t/giorno (pari a 240 mc/giorno)
Potenzialità annua di trattamento:	50.000 t/anno (pari a 32.000 mc/anno)

⁽¹⁾ la potenzialità annua può essere esaurita potenzialmente anche da un solo o da una combinazione dei cod. EER di rifiuti autorizzati sopra elencati, fermo restando che come sommatoria dei rifiuti trattati in un anno non potrà essere superata la potenzialità massima annua di 50.000 t/anno;

- che la presente autorizzazione non deve essere considerata, né come un'approvazione progettuale, né come un'omologa dell'impianto mobile;

- che il presente atto ha la validità di 10 anni e sino al 25/07/2034 e che la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza;

- l'integrazione/sostituzione dei mezzi sopra identificati è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006;
(omissis);
- in caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria da parte dell'Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente dell'Emilia Romagna (Arpae), la stessa dovrà essere ricostruita a cura della ditta autorizzata nella stessa misura di quella originariamente determinata;

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
delle vigenti norme di medicina del lavoro;
delle vigenti norme antincendio;
delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
della normativa in materia di inquinamento acustico;
dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

di quanto indicato da Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma nella relazione tecnica prot. PG/2025/82873 del 05/05/2025 (allegato n.1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

DI VINCOLARE l'autorizzazione al rispetto:

- di tutte le ulteriori norme igieniche, urbanistiche ed ambientali;
- delle vigenti norme di medicina del lavoro;
- delle vigenti norme antincendio;
- delle vigenti norme sull'inquinamento atmosferico;
- della normativa in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- della normativa in materia di inquinamento acustico;
- dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro;

DI VINCOLARE altresì il presente atto, oltre che al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, alle seguenti particolari prescrizioni:

- a) è comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- b) l'impianto deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente e per il personale addetto; gli addetti alle operazioni del mezzo mobile devono essere dotati dei mezzi operativi stabiliti dalle norme in materia di infortuni e di igiene del lavoro. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività, una copia della presente autorizzazione deve essere disponibile presso l'impianto;
- c) l'impianto non può essere utilizzato di notte o in situazioni di scarsa visibilità, poiché sprovvisto di impianto di illuminazione;
- d) si dovrà garantire la delimitazione ed il controllo delle aree dedicate al trattamento ed al deposito dei rifiuti, al fine di impedire l'accesso agli estranei, la presenza di rifiuti non autorizzati e la dispersione incontrollata di rifiuti;
- e) La Ditta è tenuta a verificare preventivamente la natura e la classificazione dei rifiuti, essendo tassativamente esclusa la possibilità di trattare rifiuti dissimili da quelli sopra elencati ed, in particolare, rifiuti pericolosi. Particolare attenzione dovrà essere posta ai rifiuti classificati con codici a specchio (contenenti la voce descrittiva "diversi da...") per i quali il gestore dell'impianto mobile dovrà acquisire dal detentore per ogni tipologia di rifiuto un rapporto di prova che ne evidenzia la non pericolosità;
- f) devono essere mantenuti separati i rifiuti appartenenti a tipologie differenti, sia quelli inerti in attesa di trattamento che quelli generati dal trattamento;
- g) i controlli analitici sulle tipologie e sulla qualità dei rifiuti devono essere eseguiti da laboratori qualificati. Il campionamento dovrà essere effettuato da personale tecnico abilitato; le determinazioni analitiche devono essere effettuate con metodi di analisi normati e ufficiali; il referto analitico dovrà riportare il giudizio e le metodiche utilizzate e ad esso dovrà essere sempre allegata copia del verbale di prelievo debitamente timbrata e firmata dal tecnico che lo ha effettuato. I referti analitici, con i relativi verbali di prelievo, devono essere conservati: durante la fase di gestione della singola campagna presso l'insediamento ove avviene il trattamento e all'ultimazione dell'intervento, presso la sede operativa della ditta, a disposizione dell'Autorità di controllo, cronologicamente ordinati e con indicato il riferimento alla corrispondente operazione indicata nel registro di carico/scarico;
- h) i rifiuti oggetto del trattamento di recupero dovranno provenire da punti di deposito temporaneo o da attività di messa in riserva R13 (se preventivamente autorizzata), dove gli stessi dovranno essere distintamente separati dal detentore/produttore in funzione del loro codice EER già prima del loro recupero (R5);

- i) l'attività di recupero dovrà essere sospesa in caso di vento con velocità superiore ai 5 m/s; in loco dovrà essere installato un anemometro per la verifica della velocità;
- j) l'operazione di recupero "R5", svolta sui rifiuti sopra identificati, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" (End of waste) è subordinata al rispetto dei criteri di cui all'Art. 3 del D.M. del 28 giugno 2024, n. 127 (DM 127/2024) nonché alle successive modifiche e integrazioni qualora fossero apportate dal ministero (M.A.S.E.) in applicazione di quanto previsto dall'Art. 7 del medesimo decreto DM 127/2024, criteri in base ai quali i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale inclusi nella presente autorizzazione cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come "aggregato recuperato" se l' "aggregato riciclato" o "artificiale" è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1 del medesimo decreto. In particolare, dovranno essere rispettati:
- le procedure di verifica sui rifiuti in ingresso devono essere conformi all'Allegato 1, lett. b) del DM 127/24);
 - il processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore devono essere conformi all'Allegato 1, lett. c) del DM 127/24);
 - il materiale recuperato, al fine di certificarne la cessazione di qualifica di rifiuto e la nuova qualifica di "aggregato recuperato" prodotto, entro il raggiungimento del lotto massimo, non superiore ai 3.000 mc, verrà sottoposto a seguenti controlli analitici:
 - Controlli sull'aggregato recuperato [Punto d.1 - Tabella 2 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto delle concentrazioni limite in base agli utilizzi definiti alla colonna pertinente;
 - Test di cessione sull'aggregato recuperato [Punto d.2 - Tabella 3 dell'Allegato 1 all'Art. 3 del DM 127/2024] – con la verifica, per gli analiti ivi individuati, del rispetto dei valori limite espressi in soluzione [mg/l o microgrammi/l].
 - tutti gli aggregati recuperati destinati ad essere commercializzati devono essere provvisti di certificazione CE secondo quanto previsto dalle norme tecniche di riferimento di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 1 al DM 127/24;
 - ciascun lotto di "aggregato recuperato", al termine delle verifiche dei criteri che ne decretano la cessazione della qualifica di rifiuto, dovrà essere accompagnato da una Dichiarazione di conformità (il cui modello dev'essere conforme all'Allegato 3 del DM 127/2024); ciascuna Dichiarazione di Conformità dovrà riportare uno o più degli scopi specifici di utilizzabilità cui è destinato il singolo lotto, fra quelli indicati nell'Allegato 2 (art.4) del DM 127/2024;
 - dovranno essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24;
 - la Ditta dovrà attenersi ai contenuti dei documenti "4_procedura gestione eow inerti 2025 - capitoli 3.3, 3.4, 3.5, 3.6", "5_reclami e non conformità_rev00" e "6_registro delle non conformità_rev00" acquisiti nella documentazione di domanda agli atti di Arpae SAC Parma PG/2025/52350 del 19/03/2025 (come integrato con doc. prot. PG/55697 del 25/03/2025), in adempimento a quanto previsto dall'Art. 6 del Decreto ministeriale (MASE) DM 127/2024;
 - i diversi lotti di rifiuti lavorati, ma in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della Dichiarazione di Conformità, dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti tra loro, con idonee delimitazioni, in modo che i singoli lotti di produzione non siano miscelati, nonché dagli "aggregati recuperati" ("End of Waste") e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;

- i diversi lotti di materiali “aggregati recuperati” prodotti (“End of Waste”) detenuti in stoccaggio, devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica, riportanti il numero del lotto contenuto nella relativa Dichiarazione di Conformità;
 - tali lotti potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima) e dovranno comunque avere estensione massima pari a 3.000 m³. Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana indicato nella Circolare Ministeriale sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi; (è ammesso un unico lotto se il quantitativo in gioco nella singola campagna fosse inferiore a 3.000 mc);
 - dovranno comunque essere rispettate le tempistiche e modalità di prelievo e detenzione dei campioni di aggregato recuperato prodotto, nonché le modalità di conservazione e trasmissione delle Dichiarazioni di Conformità ad Arpae, come definite nell'Art. 5 del DM 127/24; in particolare, salvo diversi aggiornamenti normativi: copia di ogni “Dichiarazione di conformità”, con le relative determinazioni analitiche allegate, dovrà essere conservata presso l'impianto/cantiere di produzione (durante ogni campagna di trattamento) o presso la propria sede legale, e messa a disposizione degli Organi di controllo che la richiedano per tutta la durata del cantiere in caso di ispezioni e, al termine della campagna, dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni presso la sede legale dell'azienda; la “Dichiarazione di conformità”, dovrà essere trasmessa all' A.r.p.a. territorialmente competente, nonché all'Autorità territorialmente competente alla valutazione della Comunicazione di campagna, anche in formato elettronico, entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato;
 - in conseguenza ad eventuali revisioni del testo del succitato DM 127/2024 da parte del Ministero competente, il Gestore dovrà attuare le eventuali modifiche impiantistiche e gestionali nei tempi previsti dall'aggiornamento normativo;
- k) il presente provvedimento autorizza la sola operazione "R5" e l'ottenimento di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, pertanto non autorizza il reimpiego diretto del rifiuto come recupero ambientale (R10); in ogni caso, gli utilizzi a contatto con la matrice suolo non devono comportare una contaminazione di tale matrice con riferimento ai parametri pertinenti di cui alla Parte IV, Titolo V, Allegato 5, Tab. 1 per le diverse destinazioni d'uso;
- l) l'elenco delle determinazioni analitiche e delle prove da effettuare sul rifiuto tal quale e sul materiale ottenuto dal trattamento devono essere indicate nella Comunicazione di campagna di trattamento (eventuale procedura di verifica assoggettabilità a VIA, se del caso, e/o Comunicazione);
- m) la Ditta dovrà conservare per almeno **un anno** dalla data di invio della Dichiarazione di Conformità, salvo quanto disposto all'art. 6 del DM 127/2024 presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di rifiuto prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma Uni 10802:2013 ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; le modalità di conservazione del campione dovranno essere tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dello stesso e a consentire la ripetizione delle analisi;
- n) ai sensi dell'art. 184-ter, comma 5-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. la persona fisica o giuridica che utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati (Regolamento (CE) n. 1907/2006 e s.m.i. “REACH”). Le condizioni di cui all'art. 184-ter, comma 1 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. devono essere soddisfatte prima che la

normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto;

- o) ogni successiva revisione e miglioramento del “sistema di gestione ambientale” e delle sue procedure o Istruzioni Operative allegate, dovrà essere sottoposta ad apposita sessione di formazione del personale addetto e trasmessa all'autorità competente (Arpae Parma) entro 30 giorni dalle modifiche;
- p) l'impianto deve mantenere sempre efficiente il dispositivo di abbattimento delle polveri ad umido con acqua nebulizzata, tale da ridurre al minimo le emissioni diffuse derivanti dalle fasi di lavorazione. L'abbattimento delle polveri deve essere effettuato in modo da garantire, lungo tutto il ciclo di lavorazione, il massimo contenimento delle emissioni diffuse;
- q) come richiesto da AUSL, si prescrive l'utilizzo di acqua clorata per la nebulizzazione, al fine di prevenire il rischio legionellosi;
- r) l'impianto non deve produrre alcun effluente liquido e pertanto l'acqua nebulizzata deve essere immessa in misura tale che venga completamente assorbita dalle polveri. Nel caso in cui si dovessero produrre i suddetti effluenti, si prescrive l'allestimento di idonei sistemi di contenimento e/o gestione. Gli eventuali effluenti dovranno essere successivamente smaltiti o comunque gestiti a norma di legge;
- s) le acque di dilavamento dell'area di cantiere dovranno essere gestite in conformità alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- t) per quanto riguarda l'impatto acustico, l'impianto in oggetto dovrà rispettare i limiti di emissioni sonore previsti per la zona ove ricade il sito oggetto delle singole campagne di attività; in caso di superamento dei limiti di zonizzazione acustica comunale dovrà essere richiesta apposita domanda in deroga al Comune territorialmente competente;
- u) le attività di trattamento dovranno eseguirsi esclusivamente in aree interne al cantiere di produzione e/o di deposito dei rifiuti e/o presso aree adibite ad attività industriali e artigianali in cui il rifiuto è prodotto e/o stoccato. Tali aree dovranno essere adeguate alle fasi di trattamento e recupero. Considerando che l'attività si svolge prevalentemente all'interno di cantieri di titolarità di terzi, è dato l'obbligo del coordinamento tra i datori di lavoro ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- v) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;
- w) dovranno comunque essere messe in opera le misure tecniche atte a contenere la rumorosità e la formazione di polveri;
- x) in caso di lavaggio del mezzo, se non effettuato in appositi centri, lo scarico originato dovrà rispettare le specifiche norme di cui al D.Lgs.152/2006 e s.m.i., Parte Terza;
- y) l'integrazione/sostituzione del mezzo sopra identificato è vincolata all'acquisizione di specifica modifica all'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006; la sostituzione delle strutture obsolete con altre simili, aventi le stesse caratteristiche tecniche, deve essere preventivamente approvata da Arpae SAC di Parma, previa specifica richiesta che deve contenere la specifica tecnica delle strutture sostituite e la causa della sostituzione, nonché la dichiarazione del responsabile tecnico della ditta che tale operazione consiste in una modifica non significativa dell'impianto;
- z) qualora nel corso delle singole campagne di trattamento dovessero presentarsi inconvenienti tecnici tali da richiedere la sostituzione di macchinari o parti dell'impianto in oggetto, le stesse possono essere temporaneamente sostituite con strutture omologhe costituenti uno degli altri impianti mobili autorizzati di

proprietà dell'impresa titolare del presente provvedimento. Tale parziale sostituzione è subordinata anche alla comunicazione dell'operazione sia all'Amministrazione che ha rilasciato il nulla osta per la campagna con mezzo mobile, sia ad Arpae SAC di Parma. Detta comunicazione deve, in ogni caso, contenere le seguenti informazioni:

- descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da sostituire;
- indicazione delle cause che ne richiedono la sostituzione;
- periodo previsto di sostituzione;
- descrizione tecnica e n° di matricola dei macchinari da utilizzare in sostituzione, con indicati gli estremi autorizzativi del mezzo mobile dei quali gli stessi sono componenti;
- prestazioni ambientali (impatto acustico, emissioni diffuse) del nuovo mezzo, se differenti da quelle del mezzo sostituito;

aa) in occasione di ogni singola campagna si dovrà indicare in apposita planimetria la presenza di recettori limitrofi specificando in particolare quelli sensibili; in fase di utilizzo, l'impianto deve essere ubicato ad opportuna distanza da abitazioni ed altri ricettori sensibili;

bb) l'attività di trattamento potrà iniziare solo previa richiesta di apposita Comunicazione (al termine dei 20 giorni dalla Comunicazione o al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'autorità competente), come prescritto dall'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

cc) per lo svolgimento delle singole campagne di attività aventi durata inferiore a 90 giorni, la ditta, almeno 20 giorni prima dell'installazione dell'impianto, è obbligata a inviare Comunicazione all'Ente competente nel cui territorio dove si trova il sito prescelto, allegando la presente autorizzazione e le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività e quant'altro di seguito elencato:

- relazione preliminare con indicazione della data di inizio e la durata della campagna di attività;
- indicazione delle generalità relative alla Ditta committente dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
- la specifica dei rifiuti da recuperare, con l'indicazione della classificazione, delle caratteristiche e della relativa codifica, nonché della quantità dei rifiuti oggetto dell'attività e l'indicazione della proprietà ed effettiva destinazione del materiale prodotto;
- la descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, con allegata una planimetria dello stesso riportante l'esatta ubicazione dell'impianto ed i confini dell'area prescelta ed un preciso layout di cantiere comprensivo di zona d'accesso della pala, zone di accumulo, zone di sosta automezzi in modi da evitare il pericolo di investimento dei lavoratori. Deve essere fornita anche l'ubicazione dell'area su base cartografica CRT scala 1:5.000 / 1:10.000;
- relazione sul sistema di approvvigionamento idrico;
- ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione in materia di emissioni in atmosfera (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte Quinta);
- le modalità di assemblaggio dell'impianto, con indicazione precisa di tutte le strutture utilizzate (numeri identificativi) e lo schema a blocchi e di flusso del trattamento effettuato;
- attestato di presentazione del documento di valutazione di impatto acustico al Comune territorialmente competente, attestante il rispetto dei limiti normativi o eventuale relativa richiesta di deroga;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art.208, comma 15 del D.Lgs.152/2006 Parte Quarta, fatti salvi gli orientamenti applicativi della normativa vigente, nelle more della definizione completa delle procedure relative alla suddetta iscrizione;

- tutte le attrezzature costituenti l'impianto devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, procedendo alle riparazioni e/o sostituzioni necessarie; sono fatti salvi i compiti di vigilanza e controllo, in ordine al corretto utilizzo dell'impianto, da parte degli organi di controllo nel cui territorio sono effettuate le campagne di attività, per quanto di rispettiva competenza, nonché le disposizioni ed i provvedimenti degli Enti competenti in ordine alle operazioni di recupero rifiuti;
- dd) per ogni campagna che comporti il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate/giorno, ed abbia durata superiore a 90 giorni, dovrà essere inoltrata all'Ente territorialmente competente un'istanza di procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (screening). Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di screening qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno;
- ee) nell'area in cui è ubicato l'impianto deve essere garantito l'immediato ingresso del personale di vigilanza delle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazioni preventive e devono essere fattibili tutte le operazioni di prelievo. Deve, inoltre, essere garantita la reperibilità di un responsabile tecnico;
- ff) resta comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- gg) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;
- hh) presso la sede operativa della Ditta devono essere riportati, su di un apposito registro di gestione, i dati essenziali di ogni campagna di trattamento:
 - ragione sociale del committente;
 - ubicazione del cantiere;
 - data inizio e termine della campagna;
 - estremi dei documenti comprovanti la non pericolosità dei rifiuti (da tenere in allegato);
 - estremi nulla osta ex art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/2006;
 - tipologia (codici E.E.R.) e quantitativi dei rifiuti trattati;
 - tipologia e quantitativi dei materiali prodotti ("end of waste");
 - esito test di cessione dei materiali prodotti (o altri referti analitici, rapporti di prova, ove previsti dal DM 127/2024 e s.m.i. se del caso) dei materiali prodotti (solo se utilizzati dalla ditta intestataria del presente provvedimento);
 - Dichiarazione di conformità per i materiali aggregati recuperati secondo il modello ai sensi dell'Allegato 3 del D.M 127/2024 e s.m.i. per lotti di prodotti finiti recuperati;
- ii) resta comunque fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;
- jj) tutte le operazioni di trattamento e carico/scarico dei rifiuti dovranno essere registrate secondo quanto previsto dall'art. 188-bis (RENTRI) e dall'art. 190 (registro cronologico di carico e scarico) del D.Lgs. 152/2006 Parte Quarta, nonché sono soggette alla dichiarazione annuale MUD. I registri devono essere tenuti presso il cantiere ove avviene il trattamento; ultimata la campagna, essi saranno tenuti presso la sede operativa della ditta;

- kk) al termine della campagna di trattamento deve essere ripristinato lo stato dei luoghi precedentemente al trattamento, fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte dell'Ente territorialmente competente ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- ll) tutti i rifiuti prodotti, di risulta dalle operazioni di trattamento svolte nell'ambito delle campagne di trattamento dei rifiuti, dovranno essere separati dai rifiuti autorizzati da trattare e, prima del successivo avvio a smaltimento o recupero presso impianti terzi autorizzati, dovranno essere stoccati in condizioni di massima sicurezza, nel pieno rispetto di tutte le indicazioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – Parte Quarta; in particolare per gli *“Stoccaggi di rifiuti prodotti all'esito del trattamento, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali”*, diversamente da quanto dichiarato dalla Ditta in relazione tecnica (cap. 6) non potranno essere gestite in “deposito temporaneo”, bensì si richiamano le modalità di deposito, i criteri operativi e gestionali previsti dalla Circolare ministeriale prot. 1121 del 21 gennaio 2019 recante *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* ai paragrafi 5 e 6:
- dovranno essere rispettate le aree di ubicazione individuate in planimetria dedicate a detti rifiuti, in attesa o già sottoposti all'eventuale caratterizzazione, per il successivo avvio verso le opportune destinazioni finali, separatamente dai rifiuti in R13;
 - le aree di stoccaggio dovranno essere pavimentate, ovvero impermeabili laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici dovranno convogliare ad apposita rete di raccolta le eventuali acque meteoriche, le quali dovranno essere trattate prima del successivo scarico;
 - inoltre si prescrivono i seguenti limiti temporali e quantitativi massimi di giacenza, secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale (90 giorni), indipendentemente dalle quantità presenti; quando il quantitativo di rifiuti in giacenza raggiunga complessivamente i 30 m³, di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, la permanenza del rifiuto non può avere durata superiore ad un anno;
 - per assicurare lo svolgimento delle attività in sicurezza, i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
 - il punto di accumulo dei rifiuti derivanti dal trattamento, dovrà essere distinto rispetto a quello dei rifiuti da trattare detenuti dal committente della campagna;
 - l'altezza massima dei cumuli di rifiuti sciolti, nel rispetto della Circolare ministeriale MATTM n.1121 del 21/01/2019 e in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022 per la prevenzione incendi negli impianti di stoccaggio rifiuti, dovrà essere non superiore a 4 metri; altezze maggiori potranno essere assentite dall'autorità territorialmente competente alla singola comunicazione di campagna, compatibilmente con la sicurezza e la stabilità dei cumuli stessi, nonché con la capacità gestionale del singolo impianto;
 - in tutte le aree di stoccaggio, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti e in ottemperanza ad eventuali prescrizioni impartite dal Comando prov.le dei VV.F. territorialmente competente, anche in applicazione di quanto prescritto nel merito dal DM Interno 26 luglio 2022;

- mm) la ditta titolare dell'autorizzazione è responsabile di ogni danno derivante dall'attività ed è tenuta a proprie spese agli eventuali risanamenti;
- nn) la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente all'impianto ed ai rifiuti sopra elencati;
- oo) deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae SAC di Parma l'eventuale variazione del nominativo dei responsabili dell'impianto, del responsabile Legale, nonché ogni eventuale modifica societaria;
- pp) considerato il tipo di attività svolta si ritiene importante, per una analisi e valutazione puntuale dell'impatto acustico e odorigeno indotto, che venga richiesto agli Enti competenti nei comuni territorialmente interessati dalle singole campagne una analisi specifica da cui potranno discendere ulteriori specifiche indicazioni/prescrizioni;
- qq) qualora presso la ditta in oggetto siano esercitate attività elencate nell'Allegato I del DPR 151/11 dovranno essere avviate per esse le procedure previste dallo stesso DPR;
- il presente atto è soggetto e subordinato a tutte le altre norme e regolamenti, anche regionali, più restrittive esistenti e che dovessero intervenire in materia di smaltimento rifiuti, di tutela delle acque, di tutela dell'aria e del suolo, di tutela ambientale e di tutela, igienico sanitaria e dei lavoratori;

(omissis)

DI STABILIRE DI LASCIARE INVARIATA ogni altra parte dell'Autorizzazione vigente DET-AMB-2024-4108 del 25/07/2024 non modificata dal presente atto;

DI INVIARE copia del presente atto: alla Ditta CAVATORTA Stefano (i.i.), ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, all'AUSL Distretto Sud-Est, al Comune di Traversetolo, per quanto di competenza;

DI STABILIRE:

- che Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma;
- che sono fatti salvi i diritti di terzi;
- che la Ditta potrà ricorrere presso il Tribunale Amministrativo Regionale contro il presente provvedimento entro 60 giorni dalla ricezione del medesimo o ricorrere davanti al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla ricezione dello stesso;
- la Ditta ha diritto di accesso e di informazione come previsto dalla legge 7/8/1990 N. 241 e s.m.i.;
- l'autorità emanante è Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC);
- l'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è presso Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Piazza della Pace, 1 – 43121 Parma;
- il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Beatrice Anelli;
- il presente provvedimento comprende i seguenti allegati: Allegato 1: relazione tecnica di Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest, sede di Parma, prot. PG/2025/82873 del 05/05/2025.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)



Rif. Prot. PG/2025/62938 del 02/04/2025
Sinadoc n. 11171/2025

Arpae SAC
Servizio Autorizzazioni Concessioni Area Ovest
Posta interna

OGGETTO: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Art. 208, comma 15 - istanza di modifica non sostanziale di Autorizzazione – Adeguamento al D.M. 127/2024 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’art. 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006,n.152/2006”

DITTA: CAVATORTA Stefano (i.i.) – sede legale in Via Zoe Fontana n.15/A - 43029 TRAVERSETOLO (PR)

Relazione tecnica

In riferimento alla richiesta di parere protocollata con PG/2025/62938 e relativa all’istanza in oggetto, è stato visionata la documentazione fornita dalla ditta CAVATORTA Stefano (i.i.) per la modifica non sostanziale dell’autorizzazione vigente rilasciata ai sensi dell’art.208, comma 15 del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. con DET-AMB-2024-4181 del 25/07/2024. La ditta è autorizzata alla gestione di un impianto di recupero di rifiuti NON PERICOLOSI (R5) tramite mezzo mobile.

L’istanza di adeguamento al D.M. del 28 giugno 2024 n. 127 è stata acquisita con PG/2025/52350 del 19/03/2025 e PG/2025/55697 del 25/03/2025.

considerato che:

- la Ditta CAVATORTA Stefano ha presentato istanza di adeguamento al D.M. del 28 giugno 2024 n. 127 entro i termini stabiliti dal decreto stesso;
- la ditta dichiara che non sono pervenute modifiche rispetto a quanto già autorizzato;
- la ditta dichiara di essere accreditata secondo la EN ISO 9001:2015 comprensivo dei monitoraggi e controlli previsti dal D.M. 127/2024.

Per quanto di competenza e limitatamente agli atti presentati si esprime parere favorevole alle modifiche richieste con le seguenti considerazioni e prescrizioni, relative alla matrice rifiuti.

MATRICE RIFIUTI

Si prescrive di modificare le seguenti prescrizioni dell’autorizzazione vigente DET-AMB-2024-4181 del 25/07/2024 nel seguente modo:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Prevenzione Ambientale Ovest
Sede di Parma via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



f) devono essere mantenuti separati i rifiuti appartenenti a tipologie differenti, siano quelli inerti in attesa di trattamento che quelli generati dal trattamento;

j) l'effettuazione dell'attività di recupero R5, che produce la cessazione dello stato di "rifiuto" ("end of waste") del materiale ottenuto, è subordinata al rispetto delle disposizioni del decreto 28 giugno 2024, n.127 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006", con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- si rispettino le procedure inserite nel sistema di gestione e aggiornate, così come fornite dalla ditta nel documento dal titolo "4_procedura_gestione_eow_inerti" (PG/2025/55697);
- i lotti di aggregato recuperato non possono superare i 3000 mc di aggregato recuperato (come da art. 2 comma 1 lett. g del DM 127/2024) e potranno rappresentare la produzione di un periodo di una settimana (frequenza minima). Nel caso l'impianto produttivo operi in modo discontinuo nel tempo, l'arco temporale di una settimana, indicato nella Circolare Ministeriale n. 5205 del 15/07/2005 (nota 3 all. C), sarà calcolato sommando le diverse giornate lavorative fino al raggiungimento di sette giorni lavorativi.
- i lotti devono essere conformi all'Allegato 1 punto d) del DM 127/2024: ovvero sono sottoposti alla refertazione analitica prevista dalla Tabella 2 dell'Allegato 1, al test di cessione (Tabella 3 dell'Allegato 1) e al rispetto della specifica norma tecnica CE.
- a ogni lotto è associata la Dichiarazione di Conformità (DDC), che attesta la sussistenza dei criteri all'art. 3 del DM 127/2024.
- i diversi lotti di rifiuti lavorati in attesa degli esiti analitici e della predisposizione della DDC dovranno essere identificati con cartellonistica adeguata riferita a "rifiuti lavorati in attesa di analisi" e mantenuti distinti con idonee delimitazioni da altri lotti in attesa, dagli End of Waste e dai rifiuti in ingresso in attesa di lavorazione;
- i diversi lotti di End of Waste detenuti in stoccaggio devono essere mantenuti separati e identificati con idonea cartellonistica contenente il numero identificativo riportato anche sulla DDC.

l) Le DDC vengono inviate all'autorità competente **entro 6 mesi dalla data di produzione del lotto e comunque prima che il lotto esca dall'impianto** e sono conservate per **5 anni** dall'invio all'Autorità competente.

n) il campione sia prelevato da ogni lotto di aggregato in conformità alla norma UNI 10802 e sia conservato presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per **1 anno dalla data di invio della DDC**, salvo quanto disposto all'art. 6 del DM 127/2024. Le modalità di conservazione del campione devono garantire che siano conservate le caratteristiche fisico-chimiche dell'aggregato recuperato.

Il Tecnico
Elisa Costanzini

La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Copelli



Documento firmato digitalmente

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Prevenzione Ambientale Ovest

Sede di Parma via Spalato 2 | Cap 43125 | tel +39 0521/976111 | PEC aoopr@cert.arpa.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.